

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione del Mediatore europeo che chiude la sua indagine sulla denuncia 3490/2005/(ID)PB contro la Commissione europea

Decisione

Caso 3490/2005/(ID)PB - Aperto(a) il 31/01/2006 - Decisione del 15/12/2008

Nel 2001 il denunciante, una società italiana, ha stipulato un contratto con la Commissione europea nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo. Il contratto prevedeva un progetto volto a fornire un adeguato approvvigionamento di acqua ai rimpatriati e agli sfollati in Liberia. Alla fine del contratto, il denunciante e la Commissione non erano d'accordo sui pagamenti da effettuare per il completamento del progetto.

Il denunciante si è rivolto al Mediatore alla fine del 2005 e ha presentato una serie di accuse e reclami.

Nel luglio 2007 il Mediatore ha presentato una proposta di soluzione amichevole. Ha respinto le affermazioni del denunciante e la maggior parte delle sue affermazioni, ma ha ritenuto che una richiesta, che riguardava le spese per la gestione di un conto creato nell'ambito del progetto, sembrava giustificata.

La Commissione ha risposto di accettare la proposta del Mediatore. Inoltre, ha individuato, di propria iniziativa, un pagamento supplementare che riteneva ragionevole pagare al denunciante come parte della soluzione amichevole. La Commissione ha tuttavia osservato che non avrebbe effettuato i pagamenti a meno che il denunciante non avesse ritirato una dichiarazione molto seria che aveva fatto in merito a un'eventuale falsificazione di una lettera da parte dei suoi servizi.

Il denunciante ha accolto con favore la risposta della Commissione, ma ha presentato ulteriori argomentazioni specifiche. Ha inoltre accettato di ritirare la sua dichiarazione sulla summenzionata possibile falsificazione.



Il Mediatore ha suggerito alla Commissione di poter contattare il denunciante al fine di raggiungere una soluzione definitiva.

Nella sua risposta, la Commissione ha espresso la propria disponibilità a soddisfare in parte le richieste supplementari del denunciante (per un totale di USD 36600 e 747,89 EUR), al fine di trovare "una *composizione amichevole soddisfacente per entrambe le parti*". A tal fine, ha inviato al denunciante un protocollo contenente la sua proposta.

La transazione tra il denunciante e la Commissione è stata infine confermata nell'autunno 2008. Di conseguenza, il saldo del conto del progetto è stato chiuso con pagamenti di 48 486,79 EUR e 101 938,40 USD al denunciante.

Nella sua decisione, il Mediatore ha sottolineato che la risposta della Commissione in questo caso è esemplare. Essa era stata approfondita e costruttiva nel corso dell'intera procedura, anche al punto di effettuare ulteriori pagamenti pertinenti individuati dai propri servizi e dal denunciante.

IL CONTESTO DELLA DENUNCIA

1. Nel 2001 il denunciante, una società italiana, e la Commissione hanno firmato un contratto di servizi finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES). Il contratto era intitolato "Gestione del progetto Monrovia e delle zone rurali di approvvigionamento idrico". Il suo obiettivo era fornire un adeguato approvvigionamento idrico ai rimpatriati e agli sfollati in Liberia per un periodo di 24 mesi (ottobre 2001-ottobre 2003).
2. Per eseguire i compiti previsti dal contratto di servizio, il denunciante è stato incaricato, tra l'altro, della gestione di una cassa anticipi, che aveva istituito presso una banca locale. Il progetto è iniziato nel dicembre 2001 e i fondi sono stati messi a disposizione della cassa anticipi contemporaneamente.
3. Nel maggio 2003, a causa del deterioramento della situazione della sicurezza interna, la Commissione ha formalmente consigliato ai suoi partner esecutivi coinvolti nel programma di prendere in considerazione la sospensione delle attività. Il denunciante ha tuttavia deciso di continuare a lavorare al progetto.
4. Il 6 giugno 2003 la suddetta banca locale ha cessato le sue attività a causa dello scoppio della guerra civile a Monrovia. Ciò ha reso impossibile il trasferimento di fondi alle banche in Liberia. La Commissione ha pertanto approvato l'istituzione di una cassa di anticipi alternativa in Italia.
5. Più tardi, nel 2003, la Commissione ha effettuato un audit e un riesame del progetto. Ciò ha portato a varie controversie con il denunciante su questioni sia tecniche che finanziarie.



6. Il 7 aprile 2004 il denunciante ha presentato le sue relazioni finali sui progetti.

7. Nonostante diversi successivi scambi di corrispondenza con la Commissione, il denunciante aveva ancora una serie di rimostranze. Il 4 novembre 2005 si è quindi rivolto al Mediatore europeo.

OGGETTO DELL'INDAGINE

8. Il Mediatore ha aperto la sua attuale indagine sulle seguenti accuse e affermazioni del denunciante.

Accuse

(1) Per un periodo di 15 mesi, dal 24 luglio 2003 al 19 ottobre 2004, la Commissione non ha risposto alle ripetute richieste del denunciante di ricostituire la cassa anticipi.

(2) Considerando che in nessun momento durante l'esecuzione del contratto la Commissione ha accusato il denunciante di prestazioni tecniche o finanziarie insufficienti e che l'importo, la giustificazione e la validità contrattuale della tassa di anticipi non sono mai stati messi in discussione, il legittimo affidamento del denunciante è stato gravemente violato, in quanto non avrebbe potuto immaginare che la Commissione avrebbe contestato retroattivamente la tassa di anticipi, un anno intero dopo il completamento del progetto.

(3) La Commissione ha impiegato un anno intero dopo la fine del progetto per notificare al denunciante qualsiasi problema, nonostante il fatto che la questione fosse stata portata alla sua attenzione molto prima dai commercialisti contrattuali.

(4) La Commissione ha ignorato le richieste del denunciante di a) l'analisi costi/benefici post-progetto e la valutazione tecnica; e b) la restituzione al denunciante dei suoi conti che la Commissione aveva deciso di non pagare.

(5) A causa dei ritardi irragionevoli della Commissione nel ricostituire la cassa anticipi, il denunciante ha prefinanziato il 30 % del progetto.

(6) Il denunciante è stato sottoposto a un trattamento insolito e ingiusto durante la chiusura del progetto, poiché la chiusura del progetto e le relazioni tecniche e finanziarie finali dovevano essere effettuate a spese del denunciante *dopo* la fine del progetto, sebbene il contratto non lo prevedesse.

Domanda di 161 086,99 EUR, presentata in tre conteggi

a) Il pagamento delle fatture in sospeso che sono state dichiarate e integralmente tassate nella presentazione finanziaria annuale del denunciante alle autorità fiscali:



— Spese di anticipi prefinanziate (2 fatture): USD 75 931.95

— Spese di assistenza tecnica e trattenuta (1 fattura): 38 880,53 EUR

(B) Interessi moratori e compensativi più svalutazione sulle fatture ritardate e sul prefinanziamento anticipi (importi applicabili fino alla fine di dicembre 2005):

— Sull'assistenza tecnica: 4 847,49 EUR

— Perdite da svalutazione derivanti dal prefinanziamento della cassa anticipi: USD 8 495.18

— Interessi di mora/compensativi sul prefinanziamento anticipi: USD 20 988.75

c) Obblighi imprevedibili e extracontrattuali successivi al progetto:

— Costi e spese sostenuti dopo la fine del progetto: 27 774,21 EUR

L'INCHIESTA

9. Il 31 gennaio 2006 il Mediatore ha chiesto alla Commissione di presentare un parere, cosa che ha fatto il 28 luglio 2006. Il parere è stato trasmesso al denunciante per osservazioni, che ha inviato il 26 settembre 2006. Il 10 luglio 2007 il Mediatore ha presentato una proposta di soluzione amichevole. La Commissione ha risposto a tale proposta l'8 gennaio 2008. La risposta è stata trasmessa al denunciante, che ha presentato le proprie osservazioni il 25 gennaio 2008. Il Mediatore ha trasmesso le osservazioni del denunciante alla Commissione, che ha inviato una risposta supplementare il 26 giugno 2006. Rispettivamente il 31 luglio e l'8 settembre 2008, il denunciante e la Commissione hanno informato il Mediatore dell'accordo definitivo raggiunto per risolvere il caso.

ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE

Osservazioni preliminari

10. L'indagine si è conclusa con un accordo concluso con successo tra le parti, sulla base di una proposta di soluzione amichevole formulata dal Mediatore. Tale proposta riguardava la parte a) della domanda di cui al precedente punto 8.

11. Alla luce dei risultati positivi della presente indagine e dei notevoli sforzi di entrambe le parti per raggiungere una soluzione amichevole, la parte principale della presente decisione si concentra sulle questioni che sono state oggetto della proposta del Mediatore per una soluzione amichevole. Per quanto riguarda le questioni supplementari, la cui valutazione completa è già



stata comunicata alle parti nella proposta di soluzione amichevole del Mediatore, è sufficiente notare quanto segue.

12. Per quanto riguarda la prima accusa summenzionata, il Mediatore ha rilevato nella sua proposta di soluzione amichevole che la Commissione sembrava non aver risposto a due richieste di ricostituzione della cassa anticipi istituita per il progetto e che tale inadempimento sembrava essere incompatibile con le pertinenti norme contrattuali. Nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole, la Commissione ha sottolineato, in sintesi, le circostanze eccezionali e che i ritardi si sono verificati in particolare a causa della necessità di controlli supplementari al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Il denunciante non ha presentato osservazioni specifiche in risposta a tali osservazioni supplementari formulate dalla Commissione. Al momento, è opportuno rilevare che la Commissione non ha specificamente confutato la summenzionata constatazione del Mediatore secondo cui le norme contrattuali non sono state seguite rigorosamente. Tuttavia, data la natura secondaria di questa parte del caso e il fatto che sia stata raggiunta una transazione, il Mediatore non ritiene necessario esaminare ulteriormente la questione.

13. Per quanto riguarda le restanti accuse, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione per quanto riguarda la seconda, la terza, la quinta e la sesta accusa. Per quanto riguarda la quarta accusa, il Mediatore ha concluso che non vi erano motivi sufficienti per ulteriori indagini. Per quanto riguarda in particolare la quinta accusa, il denunciante ha presentato ulteriori elementi in seguito alla proposta di una soluzione amichevole, a sostegno delle sue argomentazioni. Tuttavia, tenere conto di questo materiale per una seconda valutazione di questa parte del caso richiederebbe ulteriori indagini, un passo che non sarebbe appropriato a questo punto. Inoltre, il Mediatore osserva che, su iniziativa della Commissione e nonostante la sua constatazione di non cattiva amministrazione, la transazione comprendeva una decisione di pagare un risarcimento nell'interesse di una soluzione amichevole del problema (cfr. punto 28 *infra*).

14. Per quanto riguarda l'argomentazione, il Mediatore non ha riscontrato alcuna accusa giustificata che corrispondesse alle parti b) e c). Non è stato pertanto possibile accettarli.

A. Richiesta di pagamento

Fatti e valutazione

15. Come osservato in precedenza, il denunciante ha sostenuto, tra l'altro, quanto segue:

(a) Pagamento delle fatture in sospeso dichiarate e tassate nella presentazione finanziaria annuale del denunciante alle autorità fiscali. Questi erano i seguenti:

— Spese di anticipi prefinanziate (2 fatture): USD 75 931.95

— Spese di assistenza tecnica e trattenuta (1 fattura): 38 880,53 EUR



16. Per quanto riguarda tale argomentazione, la Commissione ha osservato nel suo parere di aver cercato senza successo di liquidare il pagamento in sospeso con il denunciante. Una verifica delle spese totali ha dato un totale di 1 927 868,92 USD. I rifornimenti ricevuti ammontavano a 1 856 703,09 USD. Il saldo a favore del denunciante è stato di 71 165,83 USD dovuti sulla cassa anticipi. C'era anche una fattura pendente di 38 880,53 EUR. La Commissione ha dichiarato di essere pronta ad accettare che il contratto firmato con il denunciante prevedesse una tassa per la gestione della cassa anticipi, oltre alla remunerazione fornita attraverso il contratto di servizi. In tale contesto, essa ha inoltre precisato che le disposizioni dell'allegato II A del contratto di servizi prevedono una tassa specifica per l'importo di 216 000 EUR a tal fine (di cui all'allegato II C). Essa ha inoltre osservato, tuttavia, che si trattava di un errore manifesto commesso dai suoi servizi, in quanto lo stesso servizio non dovrebbe mai essere retribuito due volte ed è per questo motivo che i revisori hanno concluso che le domande dovevano essere respinte. Inoltre, essa ha sottolineato che, prima che tale importo potesse essere liquidato, occorre risolvere la questione della giustificazione delle spese per attrezzature e mobili acquistati dai fondi del progetto e utilizzati nella residenza del denunciante. In effetti, aveva cercato senza successo di chiudere i conti esortando il denunciante a risolvere la questione delle spese ingiustificate.

17. Il Mediatore ha affrontato la questione della tassa per la gestione della cassa anticipi come segue.

18. Il contratto in questione è intitolato "Gestione del progetto di approvvigionamento idrico di Monrovia e zone rurali". Secondo il modulo del contratto, il prezzo del contratto è di 270 180 EUR. Qualora esista una divergenza tra le disposizioni dei vari documenti, esse devono essere interpretate secondo l'ordine di precedenza indicato all'articolo 3 delle condizioni particolari del contratto. Ai sensi di questo articolo:

" L'ordine di precedenza del capitolato d'oneri è il seguente:

- Il modulo contrattuale,*
- Le condizioni particolari del contratto,*
- Allegato I T/A capitolato d'oneri.*
- Allegato IIA Procedure di gestione del bilancio.*
- Allegato II B Prescrizioni tecniche.*
- Allegato IIC Stima dei costi del conto degli anticipi.*
- Allegato III Ripartizione dei prezzi contrattuali.*
- Allegato IV Disposizioni fiscali e doganali.*



Condizioni generali per gli appalti di servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (allegato IV della decisione n. 3/90 del Consiglio dei ministri ACP/CEE del 29 marzo 1990) "

19. Ai sensi dell'articolo 2, la legge belga è applicabile al contratto. Ai sensi dell'allegato I del contratto, la sua durata sarebbe di "[U] p a 360-man days in Liberia e fino a 120 giorni in Italia, su un periodo di 24 mesi". Il paragrafo 1 dell'allegato IIA del contratto prevede, tra l'altro, quanto segue:

" Il contratto riguarda la gestione e la supervisione attraverso un conto anticipi del programma per il miglioramento dell'accesso alle acque pulite di Monrovia e delle zone rurali (...) Le risorse del FES saranno messe a disposizione attraverso un conto anticipi garantito (...) La stima dei costi in EUR è allegata all'allegato IIC (...) "

20. Il paragrafo 2.4.2 dell'allegato IIA stabilisce che " [f]o la gestione del conto o dei conti di anticipi e il costo delle risorse finanziarie dedicate, il contraente riceve la tassa di cui all'allegato IIC. Tale commissione non è soggetta a trattenuta e può essere prelevata proporzionalmente dal conto alla fine di ciascun periodo di riferimento .

21. L'allegato IIC contiene una sezione "E", intitolata "Gestione PROGRAMMA", che prevede l'importo di 216 000 EUR (24 mesi x 9 000 EUR). L'allegato IIC non contiene alcuna disposizione che faccia esplicito riferimento a una tassa per "la gestione della cassa anticipi". La tassa per la gestione della cassa anticipi di cui al punto 2.4.2 dell'allegato IIA, pertanto, sembra riferirsi all'importo indicato nella sezione E dell'allegato IIC per la gestione del programma, tenendo conto del fatto che l'allegato IIC non contiene una disposizione distinta relativa a una tassa per la gestione della cassa di anticipi e che il contratto era destinato alla gestione, tramite una cassa di anticipi, di un programma di approvvigionamento idrico.

22. L'allegato III, intitolato "Ripartizione dei prezzi contrattuali", contiene, in particolare, i seguenti dati:

" Onorari (incamerati) per i giorni di servizio

a) Servizi di Craig Smith:

in Liberia: EURO

Tariffe per uomo/giorno per 300 giorni a EUR 425/giorno 127.500

Per diems per uomo/giorno per 300 giorni a EUR 138/giorno 41.400

in Italia:

Tariffe per uomo/giorno per 120 giorni a 350 EUR/giorno 42.000



B) Servizi in Liberia per esperti approvati a breve termine

Tariffe per uomo/giorno per 300 giorni a 300 EUR/giorno 18.000

Per diems per uomo/giorno per 300 giorni a EUR 138/giorno 8.280

Spese di viaggio...

Totale 270.180 ".

23. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto ragionevole la posizione assunta dalla Commissione in questo caso, vale a dire che i servizi del personale pertinente del denunciante di cui all'allegato III non sono distinguibili dalla "gestione del programma" di cui alla sezione E dell'allegato IIC. Pertanto, sembrava che il contratto prevedesse un doppio compenso per gli stessi servizi che dovevano essere forniti dal denunciante in relazione alla gestione del programma di approvvigionamento idrico. Di conseguenza, risultava che sussisteva una intrinseca incoerenza logica tra le disposizioni pertinenti del contratto e che la dichiarazione di volontà della Commissione, al momento della conclusione del contratto, relativa alla remunerazione del contraente per la gestione del programma, non era priva di errori. Come affermato dalla Commissione nel suo parere, tale problema era dovuto a un errore manifesto commesso dai suoi servizi.

24. Nel contesto della sua risposta alla prima argomentazione del denunciante, la Commissione ha accettato l'esistenza di un saldo a favore del denunciante di 71 165,83 USD dovuti sulla cassa anticipi e di una fattura pendente di 38 880,53 EUR per le spese di assistenza tecnica. A quanto pare, al fine di giungere a una composizione amichevole della controversia con il denunciante, la Commissione ha dichiarato di essere pronta ad accettare che il contratto firmato con il denunciante prevedesse una tassa per la gestione della cassa anticipi, oltre alla remunerazione fornita attraverso il contratto di servizi. Tuttavia, ha sottolineato che, prima che l'importo rilevante potesse essere risolto, la questione relativa alla giustificazione delle spese per attrezzature e mobili, acquistate dai fondi del progetto e utilizzate nella residenza del denunciante, dovrebbe essere risolta. A tale riguardo, la Commissione ha dichiarato di aver sollevato la questione con lettera del 26 giugno 2003. Tuttavia, la Commissione non ha indicato nel suo parere che una copia di tale lettera fosse inclusa nella documentazione voluminosa allegata alla denuncia. La presente lettera non figurava neppure nell'elenco degli allegati allegati al parere della Commissione. Inoltre, tale problema non è stato incluso nelle risultanze dell'audit intermedio comunicato al denunciante e allegato alla denuncia. Inoltre, la Commissione non ha fatto riferimento in alcun modo alla quantità di denaro in questione.

25. Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante:

a) osserva che le ultime fatture anticipi pari a 4 766,12 USD, consegnate in modo verificabile insieme alla relazione finale, sono state ignorate dalla Commissione;

B) ha sottolineato che, ad eccezione dell'importo summenzionato, ha concordato con la



Commissione per quanto riguarda il saldo a suo favore e la fattura pendente;

(c) accoglie con favore la dichiarazione della Commissione secondo cui è pronta ad accettare che il contratto prevedesse una tassa per la gestione della cassa anticipi; e

d) ha sottolineato che, nel suo parere, la Commissione ha introdotto, per la prima volta, un avvertimento relativo alle attrezzature e ha sostenuto che ciò faceva chiaramente riferimento a un altro contratto che era stato da tempo risolto a favore del denunciante, nonché a un protocollo d'accordo firmato con la Commissione.

26. Il Mediatore ha osservato che:

a) nel suo parere, la Commissione non ha formulato osservazioni sulla parte della richiesta del denunciante relativa al pagamento delle ultime fatture anticipi pari a 4 766 USD. 12;

B) il denunciante e la Commissione hanno convenuto che esisteva un saldo a favore del denunciante pari a 71 165,83 USD dovuti sulla cassa anticipi e una fattura pendente di 38 880,53 EUR;

c) la Commissione era pronta ad accettare che il contratto prevedesse una tassa per la gestione della cassa anticipi (separata dalla remunerazione del denunciante per la gestione del programma), ma subordinava la liquidazione del credito alla risoluzione della questione relativa alla giustificazione delle spese per attrezzature e mobili acquistati dai fondi del progetto e utilizzati nella residenza del denunciante;

(d) nel suo parere, la Commissione non ha dimostrato di aver sollevato la questione con il denunciante prima della presente indagine e di aver fornito ulteriori informazioni al riguardo;

e) la Commissione non ha inoltre spiegato perché tale questione le impedisca di soddisfare, almeno in parte, la richiesta del denunciante; e

F) il denunciante ha sottolineato che la Commissione ha sollevato la questione per la prima volta nel suo parere e ha osservato che si riferisce all'esecuzione di un altro contratto già risolto.

27. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha concluso che la Commissione non aveva adeguatamente spiegato il proprio mancato pagamento al denunciante, almeno in parte, dell'importo di denaro corrispondente alla sua prima domanda. Questo fallimento avrebbe potuto essere un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto presentato la seguente proposta di soluzione amichevole:

Alla luce delle sue osservazioni al precedente punto 26, il Mediatore suggerisce che la Commissione potrebbe riconsiderare la sua decisione (compresa la sua motivazione) di rifiutare di soddisfare, anche in parte, la prima richiesta finanziaria del denunciante. Nel contesto di tale riesame, la Commissione potrebbe anche tener conto delle osservazioni del Mediatore di cui ai punti [qui 18 -23] e della pertinente legge belga applicabile al contratto. Si invita la



Commissione a invitare il denunciante a una riunione, al fine di facilitare il chiarimento della situazione giuridica e la ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Le osservazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

28. La Commissione ha informato il Mediatore che, a seguito della sua proposta e nell'interesse di adottare misure per risolvere la questione, ha riesaminato il fascicolo e ha accettato la proposta del Mediatore. La Commissione ha fornito (in sintesi) le seguenti informazioni su come intendeva rispondere alla proposta. In primo luogo, essa soddisferebbe i pagamenti di cui alla parte a) del credito. In secondo luogo, la Commissione stessa aveva individuato un ulteriore pagamento rilevante da effettuare. Ciò consisteva in interessi di mora e compensativi sul prefinanziamento degli anticipi, per un importo di 2 066,87 USD. Al riguardo, la Commissione ha spiegato che, nonostante la sua posizione iniziale di non concedere tale compensazione e nonostante la conclusione del Mediatore secondo cui l'asserzione relativa a questo punto non era stata giustificata, la Commissione aveva tuttavia deciso di proporre il pagamento summenzionato per compensare i costi di prefinanziamento del denunciante. La Commissione ha sottolineato di aver proposto tale pagamento esclusivamente al fine di raggiungere una composizione amichevole. Ha poi affermato che tale pagamento non poteva essere interpretato come un riconoscimento o un'ammissione delle accuse e delle accuse formulate dal denunciante nelle sue osservazioni al Mediatore.

29. La Commissione ha inoltre osservato che, nelle sue osservazioni al Mediatore, il denunciante aveva formulato una serie di osservazioni estremamente critiche riguardo alla Commissione e ai suoi servizi. La Commissione non ha voluto rispondere a tali osservazioni, ad eccezione di un commento in cui il denunciante ha suggerito che una lettera era stata falsificata dai servizi della Commissione. La Commissione ha fatto accettare la proposta del Mediatore di una soluzione amichevole subordinata al ritiro di tale accusa da parte del denunciante.

30. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla proposta del Mediatore, il denunciante ha accolto con favore la volontà della Commissione di trovare una soluzione amichevole. Ha inoltre formulato ulteriori richieste specifiche, tra cui richieste di interessi e risarcimenti per le fluttuazioni dei tassi di cambio. Allo stesso tempo, ha espressamente rinunciato ad una delle sue affermazioni formulate nell'ambito della presente inchiesta e ha espressamente ritirato le accuse di cui al paragrafo 28 della presente sentenza.

31. Alla luce delle nuove affermazioni del denunciante, il Mediatore ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione. Ha proposto alla Commissione di contattare il denunciante al fine di raggiungere un accordo definitivo.

32. Nella sua risposta del 26 giugno 2008, la Commissione ha dichiarato di essere disposta a soddisfare parzialmente le richieste supplementari del denunciante (per un totale di USD 36600 e 747,89 EUR) al fine di trovare "una *soluzione amichevole soddisfacente per entrambe le parti*". Tuttavia, non è stato in grado di accettare talune richieste di interessi supplementari, spiegando che esse riguardavano, rispettivamente, le circostanze fiscali nello Stato membro interessato e una parte del caso per il quale il Mediatore aveva concluso che non si era



verificato alcun caso di cattiva amministrazione.

33. La Commissione ha dichiarato di aver inviato al denunciante un protocollo contenente la sua proposta di transazione.

34. Il 3 luglio 2008 il denunciante ha informato il Mediatore che intendeva firmare il protocollo. La transazione tra il denunciante e la Commissione è stata infine confermata da entrambe le parti rispettivamente il 31 luglio e l'8 settembre 2008. Il regolamento implicava che il saldo del conto del progetto fosse stato chiuso con pagamenti di 48 486,79 EUR e 101 938,40 USD al denunciante.

Valutazione del Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

35. Alla luce delle osservazioni presentate dalle parti a seguito della proposta del Mediatore di una soluzione amichevole, il Mediatore conclude che la sua proposta ha avuto un esito positivo.

36. Il Mediatore desidera inoltre sottolineare che la risposta della Commissione in questo caso è stata esemplare. Già al momento della presentazione del suo parere, la Commissione ha colto l'opportunità di esaminare a fondo gli eventi pertinenti e di riesaminare le azioni dei suoi servizi. Ha individuato carenze, ammesso apertamente, ed ha espresso la sua volontà di adottare misure correttive. Nel rispondere successivamente alla proposta del Mediatore di una soluzione amichevole, la Commissione ha anche adottato un approccio molto approfondito e costruttivo. In particolare, la Commissione deve essere elogiata per la sua disponibilità a fare pieno e costruttivo ricorso all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore, il cui scopo, tra l'altro, è quello di promuovere soluzioni amichevoli in un dialogo aperto e non giuridico.

C. Conclusioni

Il Mediatore conclude che è stato raggiunto un accordo amichevole.

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo, il 1° dicembre 2008